

Studio Legale

Avv. Maria Elena Giovannella

Patrocinante in Cassazione

Via S. Caterina D'Alessandria n. 14 – 89122 Reggio Calabria

Tel. 0965/48026 e fax 0965.48026

e-mail elena@pecstudio.it pec avv.mariaelenagiovannella@pecstudio.it

ILL.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CALABRIA

SEDE DI CATANZARO

(Sez. 2 – Ricorso n. 2021/565)

MOTIVI AGGIUNTI

PER

La **CSD2 SRL**, C.F. P.IVA 03024480802, REA N. RC – 205081, con sede in Reggio C. Via Sbarre Centrali 285, in persona del legale rappresentante p.t. l'amministratore unico De Pietro Luca, cf DPTLCU90A24C710W, nato a Cinquefrondi (RC), il 24.01.1990 elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, Via S. Caterina D'Alessandria n. 14, presso lo studio dell'Avv. Maria Elena Giovannella (CF GVNMLN70A45H224N, pec avv.mariaelenagiovannella@pecstudio.it) che la rappresenta e difende giusta procura in atti; *(ricorrente)*

CONTRO

FINCALABRA SPA - Società Finanziaria Regionale per lo Sviluppo Economico della Calabria – soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Regione Calabria, CF 01759730797, C.C.I.A.A. N. 135378, con sede in Catanzaro c/o Cittadella Regionale Viale Europa Loc. Germaneto, pec fincalabra@pcert.it – in persona del legale rappresentante p.t. Avv. Alessandro Zanfino presidente del C.D.A. *(resistente)*

E

REGIONE CALABRIA, cf **02205340793** in persona del Presidente della Giunta Regionale della Calabria e legale rappresentante pro-tempore, con sede in (88100) Catanzaro (CZ), Viale Europa Località Germaneto, pec capogabinettopresidenza@pec.regione.calabria.it *(resistente)*

E

NO.MAR IMMOBILIARE S.R.L., CF P.IVA 02284140483, REA n. CS – 156028, in persona dell'amministratore unico legale rappresentante, NOCITO MICHELE, con sede in Scalea (CS) Via Don Antonio Didona 33, pec nomarimmobiliare@pec.it

Controinteressato

IN RELAZIONE AL RICORSO N. 202100565 PROPOSTO DALLA CSD2 SRL

**PER L'ANNULLAMENTO- PREVIA EMISSIONE DEGLI OPPORTUNI
PROVVEDIMENTI CAUTELARI PRESIDENZIALI E COLLEGIALI - E CON RISERVA
DI MOTIVI AGGIUNTI- DEI SEGUENTI ATTI E PROVVEDIMENTI**

- Della delibera del Comitato di Valutazione della FINCALABRA S.p.A. – Società Finanziaria Regionale per lo Sviluppo Economico della Calabria – soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Regione Calabria – adottata nella riunione del 19/02/2021, di cui al verbale n. 5 del 19.02.2021, con la quale è stata disposta la non ammissibilità della domanda cod n. 43893 presentata dalla ricorrente CSD2 S.R.L. (**Allegato n. 1 ricorso**), in data 27/01/2021 con la quale veniva chiesto l'accesso al “Fondo Calabria Competitiva (FCC)” - POR Calabria FESR – FSE 2014/2020 : Asse 3 – competitività dei Sistemi produttivi: Azione 3.2.1 comunicato alla società ricorrente a mezzo pec in data 23.02.2021, con nota del 22.02.2021 prot. N. 1339, (verbale e delibera ad oggi non conosciuti, per i quali ci si riserva l'ulteriore impugnazione con lo strumento dei motivi aggiunti a seguito dell'espletamento della procedura di accesso agli atti richiesta (**Allegato n. 7 ricorso**));
- Dell'elenco degli esiti delle domande di ammissione al Fondo Calabria Competitiva, costituente allegato n. 2 al verbale n. 5 del 19.02.2021 (IV Elenco relativo alle domande con i nn. progressivi dal 331 al 460); (all. n. 5)
- Della delibera del Comitato di Valutazione della FINCALABRA S.p.A. con la quale è stata rigettata l'istanza di riesame presentata dalla società CSD2 Srl, adottata nella riunione del 08/03/2021 di cui al verbale n. 8 del 08/03/2021, ad oggi non conosciuta, per la quale si riserva l'ulteriore impugnazione con lo strumento dei motivi aggiunti a seguito dell'espletamento della procedura di accesso agli atti richiesta (**Allegato n. 7**) ad oggi non ancora eseguita;
- Dell'elenco degli esiti delle domande di riesame costituente all. n. 3 del predetto verbale n. 8 del 08/03/2021 (III Elenco richiesta riesame); (All. n. 6)
- Di tutti gli elenchi dei soggetti ammessi allo strumento finanziario “Fondo Calabria Competitiva”; (All. 13)
- Degli elenchi degli esiti dei riesami; (all. n. 14)
- Di ogni altro atto e provvedimento, ad oggi non conosciuto, presupposto, connesso, successivo e/o collegato con gli atti impugnati e comunque inerenti la domanda di finanziamento n. 43893 presentata dalla CSD2 S. r.l.

- Con riserva di impugnazione, attraverso lo strumento dei motivi aggiunti ex art. 43 del c.p.a. dei medesimi atti, all'esito dell'esercizio del diritto di accesso richiesto in data 26.03.2021 e 29.03.2021

PREMESSA

In data 08 aprile 2021, il legale rappresentante della società CSD2Srl eseguiva l'accesso agli atti della procedura ad evidenza pubblica di selezione delle domande di accesso al Fondo Calabria Competitiva, gestito dalla Fincalabra srl, alla presenza del responsabile Linea di Intervento Dott.ssa Emilia Mascalchi di cui al verbale allegato (doc. 1) ed in quell'occasione venivano rilasciati alla società istante i seguenti atti:

- Verbale n. 5 del 19 febbraio 2021 del Comitato di Valutazione previsto dall'art. 10 del R.O. del Fondo Calabria Competitiva, gestito da Fincalabra Spa, sottoscritto dai componenti del comitato Vittorio Zito N.q. di Presidente, Ernesto Cirino, n.q. di componente, William De Virgilio n.q. di componente, Emilia Mascalchi n.q. di Responsabile Ufficio Finanziamenti e Segretario Verbalizzante (doc. 2)
- Allegato n. 1 del predetto verbale n. 5 sottoscritto dai componenti del comitato di valutazione Vittorio Zito, Ernesto Cirino, William De Virgilio (doc 3)
- Scheda di verifica di ammissibilità della domanda di intervento finanziario presentata dalla CSD2 srl sottoscritta da l'istruttore Cecilia Rhodio dal funzionario Dott.ssa Emilia Mascalchi, nella duplice veste di Responsabile Linea Intervento e Responsabile Ufficio Finanziamenti); (doc 4)
- Verbale n. 8 dell'8 marzo 2021 del Comitato di valutazione previsto dall'art. 10 del R.O. del Fondo Calabria Competitiva, gestito da Fincalabra Spa, sottoscritto dai componenti del comitato Vittorio Zito N.q. di Presidente, Ernesto Cirino, n.q. di componente, William De Virgilio n.q. di componente, Emilia Mascalchi n.q. di Responsabile Ufficio Finanziamenti e Segretario Verbalizzante; (doc 6)
- Allegato n. 3 del predetto verbale n. 8 sottoscritto dal Responsabile dell'Ufficio Finanziamenti Emilia Mascalchi, dal responsabile Area Incentivi e Finanziamenti Giuseppe Frisini e dai Vittorio Zito n.q. di Presidente del Comitato di Valutazione, da Ernesto Cirino n.q. di componente del Comitato di Valutazione, William De Virgilio n.q. di componente del Comitato di valutazione; (doc 7)

- Scheda relativa all'istruttoria della richiesta di riesame presentata dalla CSD2 Srl sottoscritta dall'istruttore e responsabile di Linea di Intervento Emilia Mascalchi e dal Responsabile Area Incentivi e Finanziamenti Giuseppe Frisini. (doc 8).

Alla luce della documentazione rilasciata al momento dell'accesso agli atti e dopo consultazione con la difesa, la società ricorrente CSD2 SRl chiedeva a mezzo pec al soggetto gestore Fincalabra SpA, il rilascio di copia conforme di tutti i documenti allegati, a mezzo piattaforma telematica, dalla società al momento della presentazione della domanda di accesso al Fondo Calabria Competitiva. (doc. n. 9)

L'accesso agli atti consente oggi di formulare i seguenti

MOTIVI AGGIUNTI DI RICORSO

AVVERSO

I MEDESIMI ATTI INDICATI IN RICORSO

Nonché avverso i seguenti atti richiamati de relato in atti già impugnati, endo-procedimentali:

- ***L'ATTO DI VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA DI INTERVENTO FINANZIARIO*** presentata dalla CSD2 Srl redatto dall'Istruttore Cecilia Rhodio, dal Responsabile di Linea di intervento e Responsabile Ufficio Finanziamenti della Emilia Mascalchi , privo di data
- **L'ATTO DI ISTRUTTORIA** richiesta di riesame redatto dall'Istruttore e Responsabile Linea di Intervento Emilia Mascalchi, e dal Responsabile Area "Incentivi e Finanziamenti" Dott. Giuseppe Frisini , privo di data

DIRITTO

I - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 9 DEL REGOLAMENTO OPERATIVO DEL FONDO CALABRIA COMPETITIVA – DELL'ART. 6 DELLA L. 241/90. VIZIO ENDO- PROCEDIMENTALE – INVALIDITA' DERIVATA DELLA DELIBERA DI NON AMMISSIBILITA' DELLA DOMANDA

Dalla documentazione rilasciata in sede di accesso agli atti si rileva che il Comitato di Valutazione istituito ai sensi dell'art. 10 del R.O. del Fondo Calabria Competitiva era così composto al momento della verifica della domanda della società ricorrente:

Dott. Vittorio Zito

Sig. Ernesto Cirino

Dott. William DE Virgilio.

Il Dott. Vittorio Zito sottoscrive i verbali di riunione del Comitato n.q. di Presidente dello stesso.

Nella seduta del Comitato di Valutazione del giorno 19 febbraio 2021 il Comitato determinava “di procedere alla valutazione dei risultati di istruttoria, già predisposta mediante moduli di Check -List redatti dal Soggetto Gestore nei giorni precedenti la riunione, per blocchi di circa 30 domande e, come si legge testualmente, individuato l’elenco delle domande da analizzare , *il Comitato sospende i lavori in riunione congiunta e ogni componente del comitato effettua i propri approfondimenti istruttori nei tempi stimati di circa 90 minuti per ogni blocco. Detti tempi utili ,agli approfondimenti istruttori, si reputano congrui in relazione al fatto che da giorni le istruttorie sono state messe a disposizione dei componenti del Comitato mediante condivisione delle stesse su piattaforma google drive consentendo così una prima analisi. Al termine degli approfondimenti il Comitato si riunisce nuovamente per deliberare i risultati relativi al blocco di domande esaminato e procede con i successivi blocchi, fino al termine dei lavori”*

Da quanto precede emerge che

l’attività istruttoria veniva gestita in due momenti:

- Esame della domanda e redazione della check-list su modello standard eseguito dai funzionari di Fincalabra SpA , ma non facenti parte del comitato di valutazione
- Approfondimento istruttorio ed esame del modulo check-list svolto in forma individuale da un singolo componente del Comitato di Valutazione delegato all’attività.

E’ evidente che la fase istruttoria costituisce parte integrante della fase di verifica dell’ammissibilità della domanda, costituisce il vero fulcro del procedimento amministrativo di valutazione della domanda e dunque è determinante per la formazione della volontà deliberante del Comitato.

Nella specie, la fase di verifica e valutazione della domanda proposta dalla CSD2 Srl veniva svolta dal Gestore del Fondo per il tramite dei suoi funzionari l’istruttore Cecilia Rhodio e la responsabile Emilia Mascalchi, ed è confluita nell’atto di Verifica di ammissibilità della domanda di intervento finanziario” cd. CHECK-LIST, redatto su un modello standard, **privo di data**, che veniva poi sottoposto all’esame del Comitato di Valutazione, che avrebbe dovuto svolgere il cd. approfondimento istruttorio, attraverso un componente delegato, William De Virgilio, secondo quanto riportato nel verbale del 19 febbraio 2021.

Tuttavia dell’attività di approfondimento istruttorio non vi è traccia tra gli atti del procedimento amministrativo, (in palese violazione dell’obbligo di trasparenza nello svolgimento dell’attività

amministrativa) manca la relazione, cui fa riferimento il Comitato di valutazione nel verbale di riunione del 19 febbraio 2021, che sarebbe stata presentata da parte del componente delegato relativo all'attività compiuta in sede di approfondimento istruttorio, non vi è prova agli atti che la Check-List predisposta dall'istruttore e dal responsabile del soggetto gestore siano state oggetto di approfondimento istruttorio, tant'è che la cd. check list, priva di data, non è sottoscritta per presa visione da parte del componente delegato del Comitato di Valutazione William De Virgilio.

Si legge nel verbale *“Il relatore espone circa la completezza e la coerenza dei risultati istruttori non segnalando anomalie”* facendo riferimento a **molteplici indistinte domande** ritenute non ammissibili ma non trattate singolarmente, [...] *Il comitato di valutazione al termine delle attività di verifica e di valutazione, tenuto conto delle risultanze istruttorie predisposte dal Soggetto Gestore, e facendo seguito a quanto relazionato dal suo componente relatore, delibera all'unanimità l'ammissibilità/non ammissibilità delle domande oggetto di preventiva istruttoria da parte del Soggetto gestore, secondo le risultanze riportate nella tabella debitamente sottoscritta, allegata (Allegato 2) al presente verbale, per costituire parte integrante, contenente in particolare modo l'importo accordato alle singole imprese la cui domanda è stata ritenuta ammissibile.”*

Ora la delibera di ammissibilità o non ammissibilità della domanda di accesso al fondo, è strettamente connessa alla valutazione della domanda, ed in relazione alla domanda presentata dalla CSD2 srl la fase di verifica e valutazione non è stata correttamente prospettata al vaglio del Comitato di valutazione, come previsto dall'art. 10 del Regolamento Operativo del FCC, inficiando così la deliberazione finale del Comitato.

Da quanto emerge dal verbale del 19 febbraio 2021 del Comitato di valutazione, infatti, lo stesso avendo pedissequamente recepito le risultanze, peraltro falsate, della verifica eseguita dal soggetto gestore, ha omesso del tutto la fase cd. di approfondimento istruttorio, evidentemente necessario ai fini della deliberazione sulla ammissibilità o non ammissibilità della domanda di finanziamento, decidendo la non ammissibilità della domanda presentata dalla CSD2 Srl senza la espressa verbalizzazione del tipo di valutazione eseguita sulla domanda e senza indicare espressamente i motivi di rigetto della stessa.

L'attività di approfondimento istruttorio sulla domanda della società ricorrente non è stata svolta o perlomeno della stessa non è stato redatto alcun atto che ne attesti lo svolgimento, in palese violazione dell'obbligo di trasparenza.

L'assenza totale di atti che dimostrino l'esistenza della fase di approfondimento istruttorio, e la pedissequa e acritica acquisizione dei risultati della valutazione della domanda elaborati dai soggetti gestori hanno condotto ad una delibera di non ammissibilità della domanda che risulta viziata nel processo di formazione della volontà, mancando una fase endo-procedimentale essenziale ed esplicitamente indicata dal Comitato di Valutazione, e infine la delibera di non ammissibilità della domanda della CSD2 Srl adottata nella riunione del 19 febbraio 2021 è totalmente priva della motivazione che deve essere necessariamente espressa (art. 10 bis legge 241/90).

La predetta delibera da quanto precede risulta viziata sotto un duplice profilo:

- Attività istruttoria incompleta ed errata (manca la fase dell'approfondimento istruttorio e l'istruzione compiuta dal soggetto gestore di cui alla check list priva di data, non è corretta poiché dalla stessa risulterebbero mancanti documenti che invece sono stati allegati alla domanda conformemente alle previsioni del Regolamento Operativo.
- Mancanza dei motivi, la delibera del Comitato di Valutazione adottata alla riunione del 19.02.2021 non è stata motivata.

Ecco in dettaglio esplicitati i predetti motivi di gravame.

Dalla check -list "*Verifica della documentazione prevista ed allegata alla domanda di intervento finanziario (art. 9 del Regolamento Operativo)*" della domanda presentata dalla CSD2 srl emergono macroscopiche difformità rispetto alla documentazione effettivamente prodotta dalla società.

La check list indica come NON ALLEGATI (mediante spunta dell'avverbio NO") i seguenti documenti, richiesti a pena di inammissibilità dall'art. 9 del Regolamento Operativo del Fondo Calabria Competitiva:

- Prospetto di riclassificazione contabile, elaborato secondo modello reso disponibile sulla piattaforma informatica, e utile ai fini della verifica del possesso dei parametri contabili previsti;(doc 10)
- Copia dei Bilanci approvati e depositati relativi agli ultimi due esercizi sociali chiusi, completi di nota integrativa, verbale di assemblea e, ove previsti, di relazione del collegio sindacale/revisore contabile e di relazione sulla gestione, nonché attestazione di invio telematico, da allegare esclusivamente sulla piattaforma informatica; (doc 11)
- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, compilata in modalità telematica secondo il fac-simile di cui all'Allegato n. 2a, attestante: il possesso dei parametri contabili sulla base dei bilanci approvati e depositati;

l'indice di liquidità risultante dalla situazione contabile aggiornata; il fatturato registrato nell'anno 2019; (Doc 12)

- Situazione contabile aggiornata al 31 dicembre 2019, (doc 13)
- Situazione contabile aggiornata alla data dell'ultimo giorno del secondo mese antecedente la data di presentazione della domanda, (doc 13)
- Centrale dei Rischi di Banca d'Italia (che le imprese potranno richiedere online accedendo al sito web www.bancaditalia.it) con decorrenza dal mese di ottobre 2019 (prima rilevazione mensile) fino alla data più recente rispetto alla data di presentazione della domanda, e da trasmettere obbligatoriamente anche qualora evidenzi l'inesistenza di segnalazioni per il periodo richiesto, da allegare esclusivamente sulla piattaforma informatica; (doc 14)
- Copia dei documenti di riconoscimento e dei codici fiscali del legale rappresentante, degli amministratori e dei soci dell'Impresa richiedente, da allegare esclusivamente sulla piattaforma informatica. (doc 15)

Ma detta VERIFICA NON CORRISPONDE AL VERO

Infatti come si evince anzitutto dalla domanda di ammissione che, sottoscritta dal legale rappresentante della società, con autocertificazione , contiene l'elenco dettagliato dei documenti allegati, tramite inserimento sulla piattaforma telematica, dei documenti richiesti a pena di inammissibilità, e che il soggetto gestore , con falsa attestazione della realtà, ha indicato come non allegati, nella fase di verifica confluita nella check list “Verifica della documentazione prevista ed allegata alla domanda di intervento finanziario (art. 9 del Regolamento Operativo).

Quanto affermato si evince, altresì, dalla riproduzione video delle schermate della piattaforma telematica allegata al ricorso, dove si vede chiaramente che la società allegava in maniera puntuale e completa tutti i documenti sopra elencati, inserendoli nei campi della piattaforma, dedicati all'inserimento degli stessi in formato elettronico (file pdf) e che si allegano al presente atto (doc 10-15).

Ai sensi dell'art. 10 del **Regolamento Operativo rubricato VERIFICA DI AMMISSIBILITA'**

“L'esame delle domande di intervento finanziario presentate è effettuato dal Soggetto gestore con le modalità valutative a sportello (in base all'ordine cronologico di ricevimento delle domande) ai sensi del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 123, art. 5.

L'esame delle domande di intervento finanziario prevede la verifica di ammissibilità, finalizzata ad accertare:

*- l'acquisizione della domanda nei termini e nelle forme previste dal **presente Regolamento Operativo**;*

*- la completezza e correttezza della documentazione presentata secondo quanto previsto dal **presente Regolamento Operativo**;*

- la completezza delle informazioni e dei dati forniti dall'Impresa richiedente secondo quanto previsto dal presente Regolamento Operativo;

*- la sussistenza dei requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 4 del presente Regolamento Operativo, **ANCHE SULLA BASE DELLE AUTODICHIARAZIONI FORNITE DALL'IMPRESA MEDESIMA**"*

Il Soggetto gestore in fase di verifica istruttoria ha, dunque, palesemente agito in violazione delle regole dettate dall'art. 10 del R.O., svolgendo un'attività di verifica palesemente erronea e fuorviante, attestando come NON ALLEGATI documenti che in realtà risultano allegati alla domanda.

La delibera del Comitato di Valutazione di non ammissibilità della domanda presentata dalla società ricorrente è stata, poi, a sua volta viziata dall'inesatta verifica svolta a monte dal Soggetto gestore.

Non solo, il procedimento di valutazione che ha portato alla delibera finale, appare zoppo, incompleto, poiché manca del tutto (o perlomeno della stessa non vi è alcun espresso atto scritto che ne dia prova di svolgimento) la fase dell'approfondimento istruttorio che avrebbe dovuto svolgere il Comitato di Valutazione tramite il suo delegato.

La mancanza della fase di approfondimento istruttorio è confermata dalla circostanza che l'errore istruttorio sopra denunciato, è talmente macroscopico che difficilmente sarebbe sfuggito, nella seconda fase istruttoria di verifica, usando l'ordinaria diligenza, ed è ancor più confermata dalla circostanza che la Check list predisposta dall'istruttore non è sottoscritta per presa visione dal componente delegato del Comitato di Valutazione, senza considerare altresì che lo stesso atto di verifica non reca alcuna data per cui non è possibile evincere la successione temporale degli atti endo-procedimentali adottati che avrebbero poi dovuto portare alla delibera finale.

Il procedimento di formazione della volontà del Comitato di valutazione è stato evidentemente compromesso dall'incompleta, oltrecchè, inesatta e negligente attività istruttoria di verifica della documentazione allegata alla domanda, sicchè i presupposti di fatto non sono stati correttamente

prospettati al Comitato di valutazione deliberante. L'invalidità della delibera è evidentemente un'invalidità derivata dalla sostanziale irregolarità dell'attività istruttoria di verifica della domanda. Ma la delibera del Comitato di valutazione presenta anche un profilo di invalidità propria: la totale mancanza di motivazione.

II) VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DI MOTIVAZIONE – ART. 3 LEGGE 241/90

La delibera del Comitato di valutazione di non ammissibilità della domanda della ricorrente è viziata da difetto assoluto di motivazione.

Infatti, dalla lettura del verbale della riunione del 19.02.2021 che contiene la delibera di non ammissibilità della domanda della CSD2 srl, non si evince, neanche sinteticamente, per quali motivi il Comitato, all'unanimità dei suoi componenti, ritiene non ammissibile la domanda, in palese violazione dell'art. 3 Legge 241/90 *“la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione in relazione alle risultanze dell'istruttoria.*

Nel caso di specie, posto che l'istruttoria non ha coerentemente riportato i presupposti di fatto compromettendo la corretta formazione della decisione dell'organo deliberante, la delibera del Comitato di valutazione, di cui al verbale del 19 febbraio 2021 impugnato, non contiene i presupposti di fatto e le ragioni di diritto poste a base della decisione. Probabilmente se gli stessi fossero stati enunciati espressamente, il Comitato non si sarebbe determinato per la non ammissibilità e l'errore macroscopico della prima fase istruttoria sarebbe emerso *ictu oculi*.

La “motivazione” riportata con quella che appare una mera *formula di stile*, **uguale ed indistinta per tutte le domande ritenute non ammissibili**, non soddisfa i requisiti minimi richiesti a pena di nullità dell'atto, e non può giuridicamente ritenersi sufficiente.

Quand'anche il Tribunale adito dovesse ritenere sufficiente la motivazione riportata nel verbale, comunque resterebbe una motivazione viziata dall'invalidità degli atti istruttori palesemente viziati dall'erronea e falsa interpretazione dei presupposti fatto.

E' evidente che i vizi della fase istruttoria, hanno invalidato a cascata la delibera finale di non ammissibilità della domanda, la cui motivazione risulta palesemente viziata dall'inesatta verifica dei presupposti di fatto.

III) VIOLAZIONE DI LEGGE. TOTALE CARENZA DI MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI RIGETTO DELLA DOMANDA DI RIESAME.MANCATA COMUNICAZIONE DEI MOTIVI OSTATIVI ALL'ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA DI RIESAME – ARTT . 3 E 10 BIS LEGGE 241/90

In data 26 febbraio 2021 la società CSD2 SRL, proponeva formale istanza di riesame della domanda argomentando proprio sulla completezza degli allegati trasmessi unitamente alla domanda, e sulla violazione da parte del Soggetto Gestore e del Comitato di Valutazione della norma del regolamento operativo del Fondo Calabria Competitiva, che prevede tassativamente i casi di non ammissibilità della domanda, avendo ritenuto non ammissibile la domanda della società ricorrente per irregolare formazione del file unificato, (ipotesi non contemplata dal regolamento).

Il Soggetto Gestore valutava l'istanza di riesame presentata dalla società, e concludeva il procedimento di riesame con un atto, **privo di data**, nel quale si legge la seguente conclusione: *“le motivazioni, le osservazioni e le controdeduzioni formulate dall'impresa nella richiesta di riesame non si ritengono idonee a superare i motivi di Non ammissibilità deliberati dal Comitato di valutazione, tenuto conto delle risultanze istruttorie predisposte dal Soggetto Gestore”*, che non è preceduta da alcun ragionamento logico-giuridico che consenta all'istante di verificare la coerenza fra la premessa, costituita dalle ragioni di riesame indicate dall'interessato nella sua istanza ed in particolare modo la denuncia della mancanza dei presupposti per dichiarare non ammissibile la domanda del ricorrente (vd. Istanza di riesame allegata in atti), le motivazioni di fatto e di diritto che avrebbero dovuto giustificare in concreto la infondatezza delle lagnanze dell'interessato, con la conclusione del rigetto della domanda di riesame.

Ancora una volta acriticamente, per non dire arbitrariamente, il Comitato di valutazione, nella seduta dell'8 marzo 2021, deliberava il rigetto della domanda di riesame presentato dalla società CSD2 Srl, senza indicare le ragioni per le quali i motivi di riesame indicati dal ricorrente non venivano condivisi, e senza, dunque motivare le sue determinazioni, il Comitato riportava **pedissequamente** ai risultati, che come si è sopra detto risultano palesemente viziati, della fase istruttoria.

Dunque, ancora una volta, la delibera risulta viziata da atti endo-procedimentali, carenti ed erronei, viziata da difetto/carenza di motivazione e non per ultimo da grave violazione dell'obbligo di comunicazione dei motivi di rigetto della domanda all'interessato. (art. 10 bis legge 241/90)

La società, infatti, non ha mai ricevuto dal Comitato di valutazione o dal soggetto gestore la comunicazione, con indicazione espressa dei motivi, della delibera di rigetto della domanda di riesame contenente i motivi del rigetto della domanda.

Gli atti impugnati sono dunque illegittimi e meritano di essere annullati previa concessione della loro sospensione

MOTIVI CAUTELARI

Fumus boni iuris – i motivi di ricorso e i motivi aggiunti di cui al presente atto costituiscono il fumus boni iuris su cui si fonda l'istanza cautelare formulata in ricorso

Periculum in mora – La società CSD2 srl opera nel campo della ristorazione, uno dei settori più gravemente colpiti dalla pandemia a causa dei ripetuti lockdown, dei divieti di consumazione in luoghi aperti al pubblico, degli obblighi del distanziamento sociale, delle regole imposte nelle zone cd. rosse e arancioni e a tutti note.

Il finanziamento richiesto dalla società (€ 80.000,00), viste le particolari condizioni vantaggiose accordate, consentirebbe alla società di recuperare in termini di liquidità una forza finanziaria perduta in questo lungo anno di pandemia.

La dotazione finanziaria del Fondo Calabria Competitiva è pari a € 40.000.000,00, ciò significa che, nelle more del presente giudizio, detta dotazione potrebbe definitivamente estinguersi e la società istante vedrebbe definitivamente preclusa l'occasione di finanziamento.

Si ricorda infatti, come emerge dagli elenchi delle società ammesse al finanziamento e allegati al ricorso, che le domande di finanziamento presentate per la partecipazione al Fondo Calabria Competitiva non potranno essere tutte soddisfatte visti gli importi complessivamente richiesti.

Fincalabra, infatti, sta procedendo secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande di finanziamento e così esclusa dalla procedura la CSD2 Srl, ha ammesso altri partecipanti che si trovano in posizione di graduatoria seguente.

La società ricorrente, quindi, in attesa della pronuncia di merito potrebbe non recuperare più il finanziamento che invece le spetterebbe per posizione di graduatoria, e per requisiti, attesa l'illegittima esclusione dalla procedura, già ampiamente argomentata sopra e in ricorso.

Il successivo eventuale risarcimento del danno non potrebbe sicuramente ristorare il pregiudizio all'attività di impresa che oggi soffre e che ha subito a causa dell'illegittima ed immotivata esclusione dal finanziamento, poiché in questo momento ciò che è indispensabile alla società per continuare a rimanere attiva sul mercato è la disponibilità di una liquidità immediata.

LA CSD2 Srl nella procedura di selezione è riuscita a conquistare una posizione in graduatoria utile a rientrare nella dotazione del fondo, e la sua posizione potrebbe essere ingiustamente retrocessa a causa della concessione di finanziamento a partecipanti aventi una peggiore posizione in graduatoria (acquisita in virtù dell'ordine cronologico di presentazione della domanda).

Il pregiudizio sarebbe quindi irreparabile.

P.Q.M.

In via cautelare ai sensi dell'art. 55

Voglia codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale adito accogliere il ricorso ed il presente gravame, accertata la sussistenza dei presupposti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, sospendere la delibera che ha disposto la non ammissibilità della società istante, disporre gli opportuni provvedimenti cautelari anticipatori al fine di permettere alla società CSD2 Srl di non vedere precluso definitivamente, nelle more del giudizio di merito, l'accesso al finanziamento integrale sul "Fondo Calabria Competitiva (FCC)" come da domanda n. 43893, numero progressivo 407, disponendo eventualmente l'ammissione con riserva della società, disponendo il soccorso istruttorio, e disponendo, se ritenuto opportuno ai fini della sostanziale tutela del ricorrente, l'accantonamento delle somme richieste in finanziamento sul Fondo Calabria Competitiva dalla predetta società, e/o adottare ogni altro provvedimento ritenuto idoneo e opportuno a preservare e tutelare, nelle more del giudizio cautelare e di merito, la posizione giuridica della società istante, al fine di non vedere vanificata la tutela giudiziaria accordata dalla legge.

NEL MERITO

A) Disporre l'annullamento dei seguenti atti e provvedimenti:

- Della delibera del Comitato di Valutazione della FINCALABRA S.p.A. – Società Finanziaria Regionale per lo Sviluppo Economico della Calabria – soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Regione Calabria – adottata nella riunione del 19/02/2021, di cui al verbale n. 5 del 19.02.2021, con la quale è stata disposta la non ammissibilità della domanda cod n. 43893 presentata dalla ricorrente CSD2 S.R.L. (**Allegato n. 1 ric.**), in data 27/01/2021 con la quale veniva chiesto l'accesso al "Fondo Calabria Competitiva (FCC)" - POR Calabria FESR – FSE 2014/2020 : Asse 3 – competitività dei Sistemi produttivi: Azione 3.2.1 comunicato alla società ricorrente a mezzo pec in data 23.02.2021, con nota del 2
- 2.02.2021 prot. N. 1339, (verbale e delibera ad oggi non conosciuti, per i quali ci si riserva l'ulteriore impugnazione con lo strumento dei motivi aggiunti a seguito dell'espletamento della procedura di accesso agli atti richiesta (**Allegato n. 7 ric.**) ad oggi non ancora eseguita);
- Dell'elenco degli esiti delle domande di ammissione al Fondo Calabria Competitiva, costituente allegato n. 2 al verbale n. 5 del 19.02.2021 (IV Elenco relativo alle domande con i nn. progressivi dal 331 al 460); (all. n. 5 ric.)

- Della delibera del Comitato di Valutazione della FINCALABRA S.p.A. con la quale è stata rigettata l'istanza di riesame presentata dalla società CSD2 Srl, adottata nella riunione del 08/03/2021 di cui al verbale n. 8 del 08/03/2021, ad oggi non conosciuta, per la quale si riserva l'ulteriore impugnazione con lo strumento dei motivi aggiunti a seguito dell'espletamento della procedura di accesso agli atti richiesta (**Allegato n. 7 ric.**) ad oggi non ancora eseguita;
- Dell'elenco degli esiti delle domande di riesame costituente all. n. 3 del predetto verbale n. 8 del 08/03/2021 (III Elenco richiesta riesame); (All. n. 6 ric.)
- Di tutti gli elenchi dei soggetti ammessi allo strumento finanziario "Fondo Calabria Competitiva"; (All. 13 ric.)
- Degli elenchi degli esiti dei riesami; (all. n. 14 RIC.)
- Di ogni altro atto e provvedimento, ad oggi non conosciuto, presupposto, connesso, successivo e/o collegato con gli atti impugnati e comunque inerenti la domanda di finanziamento n. 43893 presentata dalla CSD2 S. r.l.
- **dell'atto di VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA DI INTERVENTO FINANZIARIO** presentata dalla CSD2 Srl redatto dall'Istruttore Cecilia Rhodio, dal Responsabile di Linea di intervento e Responsabile Ufficio Finanziamenti della Emilia Mascalchi
- **dell'atto di istruttoria richiesta di riesame redatto dall'Istruttore e Responsabile Linea di Intervento Emilia Mascalchi, e dal Responsabile Area "Incentivi e Finanziamenti" Dott. Giuseppe Frisini**

Con vittoria delle spese di giudizio.

i producono:

- 1) Verbale di accesso agli atti del procedimento di ammissione al FCC del 08.04.2021
- 2) Verbale del Comitato di Valutazione del FCC n. 5 del 19 febbraio 2021
- 3) Allegato n. 1 del predetto verbale n. 5 sottoscritto dai componenti del comitato di valutazione Vittorio Zito, Ernesto Cirino, William De Virgilio (doc 3)
- 4) Relazione istruttoria - Check list - Verifica di ammissibilità della domanda di intervento finanziario presentata dalla CSD2 Srl
- 5) Verbale del Comitato di Valutazione FCC n. 8 del giorno 8 marzo 2021;
- 6) Allegato n. 3 del predetto verbale n. 8 sottoscritto dal Responsabile dell'Ufficio Finanziamenti Emilia Mascalchi, dal responsabile Area Incentivi e Finanziamenti Giuseppe Frisini e dai

Vittorio Zito n.q. di Presidente del Comitato di Valutazione, da Ernesto Cirino n.q. di componente del Comitato di Valutazione, William De Virgilio n.q. di componente del Comitato di valutazione;

- 7) Relazione istruttoria della richiesta di riesame presentata dalla CSD2 Srl;
- 8) Prospetto di riclassificazione contabile, elaborato secondo modello reso disponibile sulla piattaforma informatica, e utile ai fini della verifica del possesso dei parametri contabili previsti;
- 9) Copia dei Bilanci approvati e depositati relativi agli ultimi due esercizi sociali chiusi, completi di nota integrativa, verbale di assemblea e, ove previsti, di relazione del collegio sindacale/revisore contabile e di relazione sulla gestione, nonché attestazione di invio telematico, da allegare esclusivamente sulla piattaforma informatica;
- 10) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, compilata in modalità telematica secondo il fac-simile di cui all'Allegato n. 2a, attestante: il possesso dei parametri contabili sulla base dei bilanci approvati e depositati; l'indice di liquidità risultante dalla situazione contabile aggiornata; il fatturato registrato nell'anno 2019;
- 11) Situazione contabile aggiornata al 31 dicembre 2019,
- 12) Situazione contabile aggiornata alla data dell'ultimo giorno del secondo mese antecedente la data di presentazione della domanda,
- 13) Centrale dei Rischi di Banca d'Italia (che le imprese potranno richiedere online accedendo al sito web www.bancaditalia.it) con decorrenza dal mese di ottobre 2019 (prima rilevazione mensile) fino alla data più recente rispetto alla data di presentazione della domanda, e da trasmettere obbligatoriamente anche qualora evidenzi l'inesistenza di segnalazioni per il periodo richiesto, da allegare esclusivamente sulla piattaforma informatica;
- 14) Copia dei documenti di riconoscimento e dei codici fiscali del legale rappresentante, degli amministratori e dei soci dell'Impresa richiedente, da allegare esclusivamente sulla piattaforma informatica.

Si dichiara che non è dovuto il contributo unificato trattandosi di atti già impugnati non conosciuti nel loro contenuto, avvenuto solo a seguito di accesso agli atti e in pendenza di giudizio e di atti richiamati de relato in atti già impugnati .

Reggio Calabria , li 28.04.2021

Avv. Maria Elena Giovannella